

riedizione della prassi antica senza la ritrovata riflessione teologica sul senso stesso della Chiesa e della sua missione di sempre ma anche delle condizioni epocali in cui tale missione si dà. Al rilevamento di questa riflessione è tesa la ricerca di *Roberto Tura* nella teologia contemporanea, prima e dopo la provocazione del Vaticano II.

È già un risultato il constatare come nella riflessione contemporanea il discorso sui ministeri appaia non puramente organizzativo e giuridico, ma ecclesiale e sacramentale. Ministero è visto come « punto di incontro (anche a livello istituzionale) tra un carisma personale ed una esigenza ecclesiale comunitaria » (p. 155). Si rende il discorso attuale sui ministeri meno un problema di descrizione ed elencazione fenomenologica, magari sulla base di una puntigliosa ricostruzione storica della prassi antica, più invece un problema di una rinnovata comprensione della realtà vocazionale e carismatica dell'intero popolo di Dio e docilità alla storia di oggi.

Il discorso sui ministeri non è puramente funzionale ed efficientistico. Non c'è innanzitutto bisogno di nuovi ministeri per far fare questo e quest'altro, magari tutto a tutti. C'è bisogno che la chiesa sia se stessa, docile al mistero delle vocazioni ed al senso della loro differenza. Ancora una volta il problema della ordinazione sacerdotale delle donne è posto e rimandato (cfr. p. 159). Ciò significa che senza una adeguata antropologia teologica e in particolare teologia della donna e del rapporto uomo-donna, anche il discorso sui ministeri nella chiesa, oggi, non farà grandi passi.

Quanto non sia facile discorrere teologicamente sui ministeri, emerge anche dal nutrito dibattito ecumenico attualmente in corso e puntualmente recensito dal contributo di *Luigi Sartori*, curatore del volume stesso.

Ottima e lucida la sua esposizione dei punti nodali nella problematica ecumenica tesa a mettere in luce quanto la questione dei ministeri riproponga problemi ecclesiologici di fondo quali il senso della apostolicità della chiesa e della successione apostolica nella chiesa, il senso della sua storicità a livello di strutture, la natura dei sacramenti, in particolare dell'eucaristia e dell'ordine. Tale dibattito si è oggi arenato su questi problemi con tendenze delle sin-

gole confessioni al riflusso su se stesse chiudendosi a quella conversione di sé che tanto aveva fatto sperare qualche anno fa. Ciò non toglie che alcuni punti di convergenza si siano operati. Non comprendiamo tuttavia come si possa parlare di una realtà carismatica ed iniziativa dello Spirito alla base dei ministeri senza radicarla nel sacramento e nella assoluta iniziativa di grazia che è l'evento cristologico (cfr. p. 198).

Anche lo Spirito, secondo la teologia di Giovanni, non dà del suo, ma è sempre Spirito di Cristo e il sacramento, secondo la tradizione teologica cattolica, è innanzitutto atto di Cristo. La « conversione » della chiesa sarà alla pienezza della sua verità e radice cristologica, non solo uno sforzo di buona volontà, accorgimento tattico, arte. A questa prospettiva va richiamata, ci sembra, anche la esposizione e valutazione che *Paolo Doni* dà del dibattito sui ministeri nell'ambito delle comunità di base in Italia. La proposta di rinnovamento e conversione della chiesa è fatta nelle comunità di base a partire dall'esperienza. Questa però non cancella ma pone interrogativi a livello teorico sulla ecclesiologia e sacramentaria. Senza una loro concomitante soluzione e corretta metodologia di impostazione anche la esperienza non potrà fare grandi ed utili passi.

ADRIANO CAPRIOLI

P. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*. Roma, Officium Libri Cattolici - Catholic Book Agency, 1979, pp. 466.

Il lavoro, attraverso lo studio di uno specialissimo istituto canonico, quello dei Casi speciali, offre un singolarissimo spaccato del diritto processuale della Chiesa in materia matrimoniale. Il primo capitolo inizia con un paragrafo dedicato ad un problema generale di grande interesse qual è quello del rapporto tra certezza del diritto e formalismo. Viene così fornita al lettore una prima importante chiave ermeneutica alla quale l'Autore intende legare la propria lettura della disciplina legislativa dell'istituto preso in esame. In un diritto come quello ecclesiale, che vive nella costante interazione tra diritto divino e diritto umano, dovendo il secondo, nel farsi prassi, continuamente inserirsi nel primo, il formalismo incar-

nato dalla positività legislativa non può assumere un valore « autonomo » di vera certezza, ma può porsi unicamente come momento strumentale, ancorché spesso insostituibile, per la tutela del « christifidelis », con la conseguenza inevitabile del suo venir meno, ogniquale volta non realizzi questo fine, trovandosi ad essere, per un qualsiasi motivo, in contraddizione con la norma divina nella quale risiede l'unica grande certezza del diritto ecclesiale.

Dopo un secondo paragrafo dedicato allo studio dei precedenti immediati della normativa presa in esame, negli ultimi due paragrafi di questo primo capitolo si affronta il complesso problema della natura giuridica dei Casi speciali, la cui soluzione è essenziale per le tante questioni che questo interessantissimo istituto ha sollevato nella sua applicazione. La normativa dei Casi speciali viene così raffrontata con quella relativa a due tradizioni canonistiche di grande importanza nella storia del processo non solo canonico. La prima di queste tradizioni, quella riguardante la procedura sommaria, pur così consona per sé ai giudizi ecclesiali, non viene considerata rispondente, per le sue caratteristiche, al nostro processo, che l'Autore ritiene invece esprima la diversa situazione giuridica incarnata dalla prassi tipicamente canonistica del « notorio », nella quale la scarsità delle formalità processuali è causata non dalla necessità di una soluzione rapida del giudizio — esigenza propria di tutte le cause matrimoniali — ma dalla loro inutilità in presenza di una verità che deve ritenersi, appunto in quanto « notoria », del tutto certa. In questa prospettiva tutto l'istituto acquista una sua singolare coerenza, non apparendo più incomprensibili i tanti suoi eccezionali momenti come ad esempio l'unicità del giudice, la particolare posizione dei coniugi, la mancanza di qualsiasi fase di natura probatoria, l'atto conclusivo del processo che può essere solo affermativo, la mancanza di un appello necessario, la possibilità del riesame della « medesima causa » da parte dello stesso giudice in via ordinaria, se il giudice d'appello investito della questione ritenga che non sussistano gli estremi per un caso speciale.

Viene quindi studiata la natura giudiziaria o amministrativa della procedura presa in esame, questione che aveva

determinato una grossa disputa dottrinale, tanto da provocare un singolare intervento della Commissione per l'interpretazione del codice. Il discorso viene impostato nella prospettiva di una visione dell'esperienza giuridica totalmente incentrata sull'uomo, posto quale fondamento integrale della dimensione statica del diritto, incarnata dal momento normativo, ed insieme dalla dimensione dinamica del diritto stesso, e cioè di quella prassi quotidiana che è il risultato di una appropriazione personale del diritto oggettivo da parte dell'uomo, che è così costretto ad una incessante opera di mediazione interpretativa.

Ne risulta così, attraverso il fondamento, profondamente accentuata l'unità del diritto nelle sue diverse funzioni (« legis latio » e « legis executio », quest'ultima a sua volta distinguibile in giudiziaria ed amministrativa). Più specialmente la differenziazione funzionale risulta basata su di un criterio « qualitativo, quantitativamente soppesato nella « positività » di ciascun ordinamento giuridico » (p. 88). In tal modo la diversità essenziale, che pur si dà tra le funzioni che conformano il diritto è in realtà individuabile in concreto soltanto in virtù della sua « prevalenza » sulle caratteristiche, generalmente sempre tutte presenti, che identificano le altre attività giuridiche. Così, per esempio, la « certezza » o l'« incertezza » vera o presunta nell'applicazione normativa sono, in quanto siano preponderanti, le note distintive rispettivamente della funzione giudiziaria e di quella amministrativa.

La relatività della distinzione funzionale — che pur comporta una certa diversificazione anche degli uffici, dei procedimenti e degli atti — viene tuttavia ancor più accentuata nella sua mancanza di assolutezza dalla realtà comunitaria che per le più diverse ragioni di convenienza introduce delle varianti di non scarso momento, attribuendo per esempio certe attività, per ragioni di maggiore affidabilità motivate dalla loro particolare natura, ad uffici ai quali sono normalmente attribuiti compiti e mansioni di diversa natura. In tal modo — conclude il nostro Autore — i Casi speciali, « pur giudiziali nella loro natura — che tali li ha voluti configurare il legislatore — tuttavia hanno in sé — ciò che importerebbe una loro na-

turale appartenenza alla funzione amministrativa — quella evidenza della certezza, che li riallaccia alla tradizione così peculiarmente canonistica del "notorio" » (pp. 102-103).

Dopo questo primo capitolo (pp. 11-103), nel quale sono affrontate questioni generali, ma essenziali per la comprensione di tutto il discorso successivo, negli altri tre capitoli che formano questo libro si affrontano i tanti problemi che hanno reso estremamente vivace il dibattito canonistico su questa procedura, relativamente poco utilizzata in Italia, ma assai diffusa altrove, specie negli Stati Uniti, dove è molto apprezzata anche per la semplicità formale veramente ecclesiale e per la sua conseguente brevità di tempi. Sarà sufficiente a questo punto, per dare un'idea dei tantissimi problemi approfonditamente studiati nel corso dell'opera in esame e non raramente necessariamente inseriti nel contesto di alcune delle più generali ed importanti questioni che interessano l'intero processo e che l'Autore non manca di affrontare come tali, indicare i titoli dei diversi numeri nei quali ogni capitolo ed ogni paragrafo è suddiviso.

Il secondo capitolo (pp. 105-192), dedicato all'ambito di applicazione dei Casi speciali, esamina anche quell'allargamento della nostra procedura, che, in attuazione di un auspicio dei Padri del Concilio Vaticano II, costituisce la maggiore innovazione introdotta in questa materia dal « Motu proprio » paolino del 28 marzo 1971, « Causas matrimoniales ». Dopo una breve premessa (n. 1, pp. 105-106), il primo paragrafo (pp. 107-155) relativo all'oggetto, comprende: Introduzione (n. 2, pp. 107-113), Certezza ed autenticità come qualificazione del documento (n. 3, pp. 114-127), Documento pubblico e documento privato (n. 4, pp. 127-134); Inoppugnabilità come qualificazione del documento (n. 5, pp. 134-136); La esclusività della prova documentale (n. 6, pp. 136-147); La « par certitudo » della mancanza del fatto elidente il titolo di nullità (n. 7, pp. 148-155). Il secondo paragrafo (pp. 156-192) sul titolo della nullità si compone di due parti: Gli impedimenti dirimenti (n. 8, pp. 156-172); Il « defectus formae » e il « defectus validi mandati procuratoris » (n. 9, pp. 172-192).

Il terzo capitolo (pp. 193-312) affronta i problemi relativi ai soggetti. Un

primo paragrafo (pp. 193-268) è consacrato al giudice e contiene: L'Ordinario giudice di prima istanza (n. 1, pp. 193-225); L'Ordinario giudice di prima istanza in Italia (n. 2, pp. 225-230); Assenza ed impedimento dell'Ordinario. Delegabilità del suo potere (n. 3, pp. 230-246); L'obbligo di seguire la procedura prevista per i Casi speciali (n. 4, pp. 246-252); Il giudice di seconda istanza (n. 5, pp. 252-260); La questione sollevata dal principio del « ne bis in idem » (n. 6, pp. 260-268). Il secondo paragrafo (pp. 269-312) sulle Parti, racchiude: La posizione dei coniugi (n. 7, pp. 269-285); La posizione del promotore di giustizia e del difensore del vincolo (n. 8, pp. 286-302); L'iniziativa « ex officio » del giudice (n. 9, pp. 302-309); I coniugi e la capacità di stare in giudizio (n. 10, pp. 309-312).

L'ultimo capitolo (pp. 313-419) affronta la tematica relativa alla procedura. Un primo paragrafo (pp. 313-389) è consacrato alla prima istanza e include, dopo una premessa (n. 1, pp. 313-317): Le formalità da omettere (n. 2, pp. 317-330); La « previa istruzione dell'ufficiale » (n. 3, pp. 330-336); La citazione dei coniugi (n. 4, pp. 336-352); L'intervento del difensore del vincolo (n. 5, pp. 353-375); La « declaratio nullitatis » (n. 6, pp. 375-389). Il secondo paragrafo (pp. 390-419) sull'interposizione dell'appello e la seconda istanza abbraccia: L'interposizione dell'appello (n. 7, pp. 390-404); La presenza dei coniugi e l'intervento del difensore del vincolo (n. 8, pp. 404-410); La decisione di secondo grado (n. 9, pp. 410-414); L'appello dopo la conferma della decisione dell'Ordinario da parte del giudice di seconda istanza (n. 10, pp. 414-419).

Chiude questo lavoro, completissimo sull'argomento preso in esame, una utilissima bibliografia, dedicata soltanto ai non pochi lavori relativi a questo istituto (pp. 421-426); un ricchissimo indice dei nomi (pp. 427-436) e delle fonti e dei documenti (pp. 437-466), testimonianza dei molti interventi dottrinali e normativi, sia generali che particolari, dei quali è intessuto ad ogni pagina un lavoro la cui originalità costruita sulla vasta conoscenza del dato positivo del legislatore canonico e del grande lavoro scientifico consacrato all'istituto, specie dalla letteratura nordamericana.

FRANCESCO COCCOPALMERIO